



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA DI PROSECUZIONE del 17 MAGGIO 2011 Deliberazione n. 61

OGGETTO:

Giudizio " Gitto Nunziata c/ Provincia Regionale di Messina". Sentenza n. 33/05 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.(ME) Riconoscimento della somma di € 1.380,20 pagati a Pulafito Maria,erede di Gitto Nunziata, come debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 lett.A) del D.Lgs 267/00.

L'anno Duemiladici^{UNDICI} il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco		X
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALF' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALLEZZO Giuseppe		X
19) GRIOLI Giuseppe	X	
20) GUGLIOTTA Biagio	X	
21) GULLO Luigi		X
22) GILOTTA Roberto	X	
23) ITALIANO Francesco		X

Totale n.

8 15

24) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
25) LOMBARDO Giuseppe	X	
26) MAGISTRI Simone		X
27) MAZZEO Stefano	X	
28) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
29) MIRACULA Filippo		X
30) MUSCARELLO Antonino	X	
31) NATOLI Natalino GALATI RANDO SANVO		X
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

18 27

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale VICARIO, AVV. ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e Contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dr. Antonino Calabrò

Proposta

PREMESSO che sulla scorta della deliberazione n. 133 del 16 maggio 2006 adottata dalla Giunta Provinciale e della nota n.3955/Gab del 22 maggio 06, con determinazione n.111 del 31/10/2006 dell'allora 1° Dip.3°U.D. allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale si è provveduto a liquidare a pagare a Puliafito Maria, erede di Gitto Nunziata, la somma di € 1.380,20= in dipendenza della sentenza n. 33/05 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ME).

CONSIDERATO ancora che detta somma, rientrando nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 deve essere riconosciuta quale debito fuori bilancio;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;


SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE


DELIBERI di:

RICONOSCERE, come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00, la somma di € 1.380,20= liquidata e pagata con determina n. 111 del 31/10/2006 dell'allora 1° Dip.3°U.D. in dipendenza della sentenza n. 33/05 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ME).

ALLEGATI:

- 1) Determina Dirigenziale n.111 del 31/10/2006
- 2) Sentenza n. 33/05 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ME).
- 3) **CALCOLI RE MI PA**

Il Responsabile dell'U.O.


VISTO: IL PRESIDENTE


IL DIRIGENTE


Il Presidente Fiore passa alla trattazione del punto 16 soprascritto che riguarda un debito tra la Provincia regionale e la Signora Gitto Nunziata.

Trattasi di riconoscimento, come debito fuori bilancio, della somma di 1.380,20 liquidata e pagata a Puliafito Maria erede di Gitto Nunziata in dipendenza della sentenza n. 33/05 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ME).

Si tratta di un debito fuori bilancio annoverato tra quelli di cui alla lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/00.

E' stato espresso un parere favorevole di regolarità tecnica e un parere favorevole di regolarità contabile che il Presidente dà per letto.

Anche il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta.

Per quanto riguarda la II Commissione consiliare, il parere espresso è il seguente: Consiglieri presenti n.9, favorevoli n. 1, contrari n. 1, astenuti n. 7, pertanto, non ha espresso parere favorevole.

Non registrando richieste di intervento il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori i Consiglieri: Giuseppe Saya, Maurizio Palermo e Antonino Calabrò pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la proposta individuata al punto 16 dell'O.d.G.soprascritto:

Entrano in Aula i Consiglieri: G. Barbera, A. Passari e G. Galluzzo.

Si allontana il Consigliere R. Gulotta. (Presenti n. 20).

La votazione registra il seguente esito:

Presenti	n. 20
Votanti	n. 15
Favorevoli	n. 10
Contrari	n./
Astenuti	n. 5 (A. Passari, S.G. Miano, G.Galluzzo, S. Calì, A. Calabrò)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi **14 MAG. 2010**

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE nella considerazione che trattasi di presa d'atto di un provvedimento giudiziario esecutivo la cui spesa, al fine di evitare ulteriori oneri aggiuntivi, è stata finanziata e pagata con apposita determinazione di riqualificati. Si invita a trasmettere l'atto alla Procura della Corte dei Conti, nonché di avviare azione di responsabilità per la rivalsa nei confronti di chi ha eventualmente prodotto il danno patrimoniale a carico del bilancio dell'ente per i maggiori oneri sopportati rispetto alla sorte capitale.

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi **29 LUG. 2010**

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRES/NO/A

MESSINA. 27/5/10

IL FUNZIONARIO

È stato confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Consigliere anziano

F.to GIUSEPPE GALLUZZO

Il Segretario Generale

F.to ANNA MARIA TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Provincia il 29 MAG. 2011 giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti. All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni
o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Una copia con fori ne all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

ANNA MARIA TRIPODO
Sig.ra ANNA MARIA TRIPODO



10/07

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° Dipartimento 3° Ufficio Dirigenziale 1° Unità Operativa
Affari Generali Legali e Contenzioso

Determinazione Dirigenziale
n° 111 del 3 OTT. 2006

Oggetto: Giudizio " Gitto Nunziata c/Provincia". Sentenza n.33/05 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ME). Pagamento di Euro 1.380,20= a Puliafito Maria, erede di Gitto Nunziata, a tacitazione di ogni sua pretesa.

Il Dirigente del 1° Dipartimento 3° Ufficio Dirigenziale 1° Unità Operativa

PREMESSO che, con deliberazione n. 133 del 16 maggio 2006 la Giunta Provinciale ha espresso l'indirizzo di conformare le procedure relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 lett. a) del D.lgs n.267/00, al contenuto della deliberazione n.2 del 23 febbraio 2005 delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei Conti, dando mandato al Ragioniere Generale e al Dirigente dell'ufficio legale, per quanto di rispettiva competenza, di dare corso all'indirizzo predetto, che consente di procedere al pagamento di provvedimenti giurisdizionali esecutivi anche prima dell' approvazione della relativa deliberazione consiliare di riconoscimento, atto necessitato da parte del Consiglio Provinciale;

VISTA la nota n.3955/Gab del 22 maggio 06, che si richiama integralmente, con la quale, nel trasmettere la deliberazione n.133/06 succitata, il Sig. Presidente, comunicando l'indirizzo espresso dalla Giunta Provinciale, ha invitato questo Dirigente a conformare le procedure in parola al parere espresso dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che l'indirizzo di che trattasi appare condivisibile, essendo lo stesso rivolto a scongiurare procedure esecutive a danno dell'Ente con ulteriori aggravii di spesa fermo restando che una volta modificato l'art. 72 del vigente regolamento di contabilità la somma che con il presente provvedimento si paga dovrà essere riconosciuta come debito fuori bilancio del Consiglio Provinciale;

VISTA la sentenza 33/05, esecutiva;

CONSIDERATO, inoltre, che quest'Ufficio ha contattato il creditore tramite il suo procuratore costituito, ottenendo la disponibilità a riceversi a tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, la somma di denaro di cui al dispositivo di quest'atto, per la causale di cui all'oggetto, così specificata analiticamente:

€ 422,96	50% della sorte capitale come da sentenza
€ 111,02	interessi legali dal 20/07/00 al 10/11/06
€ 628,50	50% dei compensi legali come da sentenza
€ 62,85	spese forf. 10%
€ 13,83	C.P.A. 2% su € 691,35
€ 141,04	IVA 20% su € 705,18
€ 1.380,20	TOTALE

RISCONTRATA la regolarità della liquidazione;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 10/02/1995.

articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
 VISTO l'art. 194 del D. lgs n.267/00;
 VISTA la deliberazione n.2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
 VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;
 VISTO il parere del Ragioniere Generale, qui di seguito formulato:

Il Dirigente del Settore Finanziario, attestando ai sensi del quinto comma dell' art.55, della L.n°142/90, recepita con L.R.n°48/91 che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria ed imputazione sul cod.1010903 Cap. 2260 alla voce " Spese per liti, arbitrati, etc..." del corrente esercizio finanziario **esprime parere:**

TIT.	SEZ.	RUB.	ESER.
1	01	09	06
CAPITOL. 02712			
DD 111-1-3			
PROVVEDIMENTO DATA 31/10/2006			
PUBB. / 12458/ACC. 24-11			
FORNITORE IMPEGNO			
IMPOSTA 1.380,20			
FORNITORE IMPIANTO			
367075,01 310102,70			
DISONDAZIONE IMPIANTO			
056972,31 1380,20			
TOTALE IMPIANTO NUOVA DISONDAZIONE			
311482,90 055592,11			
IL RAGIONIERE GENERALE			

**IL Ragioniere Generale
 (Dott. Nicola D'Anna)**

DETERMINA

IMPEGNARE per le causali espresse in narrativa, la somma di € 1.380,20 = sul cod.1010903 Cap.2712 del Bilancio corrente, alla voce " Utilizzo avanzo di Amm.ne per debiti fuori bilancio";

DISPONE

PAGARE, alla sig.ra Puliafito Maria (cf.PLF MRA 34M51 A6380) nata a Barcellona P.G.(ME) il giorno 11-08-1934 , la somma di € 1.380,20 = a tacitazione di ogni pretesa presente e futura, con mandato da estinguere a mezzo di assegno circolare N/T allo stesso intestato da inviare a cura del Tesoriere Provinciale c/o lo studio dell'avv. Sebastiano PINO, sito in Barcellona P.G.(ME) Via Roma n.85 , suo procuratore .

PRELEVARE la somma di € 1.380,20 = onnicomprensiva, dall'impegno di spesa come sopra assunto;

DARE ATTO che il 1° Dip.- 3° U.D. predisporrà immediatamente proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale per il riconoscimento, come debito fuori bilancio di detta somma, in via meramente ricognitiva.

U.O. C.E.D.
 Impegno Definitivo N. 12458
 Accertamento N. 26-11-06
 Data 26-11-06
 Firma

IL DIRIGENTE
 (Dott. Antonino Calabrò)

2° DIR. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI
 IMPEGNO PROVVISORIO N. 12458
 DISPONIBILITA' CAP. 212 BIL. 06
 MESSINA 23/11/06 IL FUNZIONARIO

Numero: 33/2005

Pratica: Gitto N erede Puliafito contro Provincia

Causale: sinistro

1. Primo capitale puro originario: €. 422,96
2. Importo lordo comprese le spese: €. 422,96
3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-07-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 10-11-2006
5. Tipo di credito: Credito di valore
7. Rivalutazione monetaria: Si
9. Indici per la rivalutazione: Costo della vita
10. Interessi più rivalutazione: Si
11. Calcolo degli interessi: Sul capitale puro
15. Tasso di interesse: Legale
22. Tasso debitore: No
23. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 10-11-2006

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 422,96	L. 818.965
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 75,23	L. 145.675
Rivalutazione totale maturata		
(dal 20-07-2000 al 10-11-2006)	€. 35,78	L. 69.280
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 111,02	L. 214.955
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 533,98	L. 1.033.920

di cui:

Capitale = 422,96 -- Rivalutazione + Accessori = 35,78 -- Interessi = 75,23

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento
2,500	31/12/00	€. 0,00 L. 0	tasso legale al 3,5% annuo dal 01-01-2001
3,500	31/12/01	€. 0,00 L. 0	Tasso legale al 3% annuo dal 01-01-2002
3,000	31/12/03	€. 0,00 L. 0	Tasso legale al 2,5% annuo dal 01-01-2004
2,500	10/11/06	€. 0,00 L. 0	data finale del conteggio



N. 33 05
R. 687/00

10517.300D
6

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

165/05

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

Il Giudice di Pace avv. Antonino Colosi,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
20 APR 2005
Prot. n. 15675
DIVIS

AVV. SEBASTIANO PINO
Via Roma, 85 - Tel. (090) 9704975
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Cod. Fisc. P.N. 58146700917
Partita IVA 00300910988

Nella causa civile iscritta al n° R.G. 687/00, posta in decisione all'udienza del 19-11-04 e vertente

TRA

Gitto Nunziata, nata a Barcellona P.G. il 21/08/12 ed ivi residente

in via Stretto Bersaglio n. 18, elettivamente domiciliata in Barcellona

P.G. - via Roma n. 85 - presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pino,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di

citazione, C.F. GTTNZT12M61A638K **- Attrice -**

CONTRO

- Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. - via San Vito

n. 35 - presso lo studio dell'Avv. Maria Maiorana che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di

citazione **- convenuta -**

- Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. - via G.

Leopardi n. 112/B - presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Catania,

che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa

di costituzione **- chiamato in causa -**

23/9/12
27 APR. 2005

OGGETTO: risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione dell'11/07/00, l'attrice conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura - Fiat Uno tg. ME 466239 - in data 3/04/00, che trovandosi parcheggiata in Barcellona P.G., via Pettini, adiecenze numero civico "36", veniva colpita dalla caduta di rami degli alberi ivi insistenti.

L'attrice evidenziava che a seguito del verificarsi dell'occorso, intervenivano sui luoghi dipendenti della Provincia, nonché i Vigili Urbani del Comune di Barcellona P.G., che redigevano rapporto sull'accaduto.

Alla udienza del 16/11/00, si costituiva la Provincia Regionale di Messina, che respingeva ogni addebito di responsabilità, sostenendo la mera accidentalità dell'evento e soprattutto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'appartenenza - attese le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche - del tratto di strada interessato ai fatti di causa al Comune di Barcellona P.G.. Precisava in proposito la convenuta che detta appartenenza era comunque desumibile dalla delimitazione del centro abitato, ove rientra anche la strada in questione, operata dal predetto Comune e trasmessa alla stessa convenuta il 19/07/95; quindi prima della verifica del sinistro. Attese dette argomentazioni, veniva pertanto richiesta la chiamata in causa del Comune di Barcellona P.G..

A seguito di :
giudizio alla
preliminarm
legittimazio
in atti) dell
Pettini rie
oneri di
convenu
a quest'
fatto, o
abusiv
alla sc
Succ
rispe
di N
Co
Ne
p



A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio alla udienza del 4/07/02 il Comune di Barcellona P.G., che preliminarmente ed a sua volta deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che, da attestazione (prodotta in atti) dell'Ufficio Tecnico VIII settore dello stesso Comune, la via Pettini rientra nell'elenco delle strade provinciali, con conseguenti oneri di manutenzione e sorveglianza a carico della Provincia convenuta. Nel merito contestava le istanze dell'attrice, attribuendo a quest'ultima, fermo restando in ogni caso la natura accidentale del fatto, ogni responsabilità per i fatti di causa per avere parcheggiato abusivamente l'autoveicolo danneggiatosi in zona non autorizzata alla sosta.

Successivamente, all'udienza del 25/02/03, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie ed in particolare la Provincia Regionale di Messina ribadiva quanto argomentato circa la proprietà in capo il Comune di Barcellona P.G. del tratto di strada de qua.

Nel proseguo del giudizio, all'udienza del 2/12/03, si procedeva alla prova per testi disposta su istanza dell'attrice, durante la quale erano escussi i testi Marzullo Salvatore e Pino Antonino, che nella qualità di vigili urbani erano intervenuti sui luoghi e pertanto riferivano sullo stato degli stessi a seguito dell'occorso, confermando altresì la relazione di servizio redatta nella circostanza. Veniva altresì sentito il teste Viola Sebastiano, che confermava fatture e voci di spesa ivi riportate, relative alle riparazioni dal medesimo effettuate sul mezzo dell'attrice.

Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, alla udienza del 19/11/04, attesa la univoca richiesta delle parti che provvedevano al deposito di note conclusive, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali emergono sufficienti elementi probatori per potere affermare la fondatezza delle domande della attrice in ordine ai fatti di causa.

E' innanzi tutto pacifico il fatto storico, non contestato dalla Provincia, né dal Comune di Barcellona P.G., riguardo alle modalità di verifica ed in ogni caso confermato sotto giuramento dai testi escussi, che nella qualità vigili urbani, intervenuti sui luoghi, avevano altresì redatto rapporto sull'occorso.

Sussistono viceversa contrasti tra le parti circa la qualificazione dell'evento, ritenuto di natura meramente accidentale sia dalla Provincia di Messina che dal Comune di Barcellona P.G. con conseguente manleva da qualsivoglia responsabilità a loro carico, laddove l'attrice assume che lo stesso sia dovuto ad incuria e negligenza delle amministrazioni preposte, che omettendo gli opportuni controlli ed interventi sulla naturale crescita degli alberi, hanno di fatto consentito il verificarsi del sinistro.

Orbene, è da dire che le argomentazioni sia della Provincia che del Comune di Barcellona P.G. siano in proposito del tutto generiche e non risultando suffragate da alcun obiettivo riscontro, mentre l'attrice a sostegno delle proprie ragioni, può intanto contare, come

già detto,
riscontrabile
con la pro
anche di
In partico
dedotto
attrice p
ciò det
cui è c
semp
spro
ma
cor
st
p



già detto, sulla incontestabilità del fatto storico, agevolmente riscontrabile sia attraverso le dichiarazioni convergenti dei testi, che con la produzione in giudizio di circostanziata documentazione, anche di carattere fotografico.

In particolare, va poi osservato che appare privo di pregio quanto dedotto dal Comune di Barcellona P.G. circa la responsabilità della attrice per aver parcheggiato il veicolo in zona non autorizzata, con ciò determinando i presupposti perchè si verificasse il sinistro per cui è causa. Ed invero, nel sostenere quanto sopra, il Comune si è semplicemente limitato ad affermare che il punto in questione fosse sprovvisto della apposita delimitazione per la sosta degli autoveicoli, ma non ha dato dimostrazione che la zona fosse effettivamente coperta da divieto di sosta. Tra l'altro non si comprende come mai, stante quanto assunto, i vigili intervenuti sui luoghi non abbiano provveduto - oltre a redigere rapporto sull'accaduto - a contestare, come di prassi, l'asserita violazione.

Alla luce di queste risultanze e soprattutto in carenza di valide argomentazioni formulate ex adverso, si può senz'altro ritenere sussistente nel caso di specie una responsabilità delle Autorità costituite in giudizio, per aver disatteso a quei doveri di controllo e manutenzione atti a rendere sicura la fruizione della cosa pubblica, con conseguente violazione del principio del *neminem laedere*, da cui deriva il diritto in capo alla odierna attrice a vedersi riconoscere una adeguata tutela risarcitoria.

Comunque sia, è da dire che relativamente all'accertamento delle

responsabilità, sia la Provincia Regionale di Messina che il Comune di Barcellona P.G. hanno entrambe eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, argomentata sulla base di enunciati dati legislativi e/o provvedimenti amministrativi, nonchè attraverso la produzione in giudizio di attestazioni. Orbene, la definizione della controversia tra i due Enti, riguardo alla appartenenza della strada ove si sono svolti i fatti di causa ed ai conseguenti oneri di manutenzione, non è in questa sede di agevole riscontro e tra l'altro esula dalla competenza del Giudice adito. Risulta però in modo inequivocabile agli atti che il tratto di strada interessato rientra tra quelli comunque devoluti alla gestione della Provincia Regionale di Messina, ovvero del Comune di Barcellona P.G.. Pertanto, al fine di garantire all'attrice una pronta tutela risarcitoria, appare equo - risultando per contro sicuramente penalizzante per la stessa il dover attendere gli esiti di un eventuale giudizio che definisca le pendenze tra i due Enti, previa sospensione del presente - dichiarare la soccombenza di entrambi, nonchè la contestuale solidarietà passiva per quanto attiene agli aspetti risarcitorii. Disporre in tal senso, non preclude in ogni caso che, una volta stabilita l'appartenenza della strada di cui ai fatti di causa - cosa che ci si augura avvenga al più presto per ovvie ragioni di pubblico interesse - i due Enti possano a questo punto definire anche le questioni riguardanti il presente giudizio.

Riguardo al quantum debeatur, l'attrice ha lamentato danni per complessivi Euro 949.25, (già lire 1.838.000), dei quali ha chiesto il

risarcimento. Detta richiesta trova riscontro nella produzione in atti e più specificatamente nella fattura di spesa n. 03/00 della Ditta Viola Sebastiano - incaricata di riparare il mezzo incidentato - dell'importo di Euro 805.67 (già lire 1.560.000), debitamente confermata sotto giuramento alla udienza del 2/12/03, dall'omonimo titolare, nonché nella fattura della Ditta Max Ricambi di Euro 40.25 (già lire 78.000), relativa all'acquisto di un parabrezza. Non appare viceversa suscettibile di riconoscimento la somma di Euro 103.29 (già lire 200.000), richiesta per il fermo del mezzo al fine delle riparazioni, in quanto - ancorchè confermata detta circostanza dal Viola Sebastiano - non è stata data prova al riguardo della effettiva insorgenza di un danno.

Ciò posto, dovrà essere riconosciuto e liquidato all'attrice, a titolo di risarcimento, l'importo complessivo di Euro **845.92**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando sulle domanda proposta da Gitto Nunziata con atto di citazione dell'11 luglio 2000, così dispone:

- A) dichiara, atteso quanto esposto in parte motiva, la responsabilità per i fatti di causa della convenuta Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore e del Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro tempore;
- B) per l'effetto, condanna in solido i predetti Enti al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di **Euro 845.92**, a titolo

di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
domanda al soddisfo;

C) condanna altresì in solido la Provincia Regionale di Messina ed il
Comune di Barcellona P.G., alla rifusione in favore dell'attrice, delle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro **1382.70**
di cui: Euro 657.00 per diritti di procuratore; Euro 600.00 per onorari
di avvocato; Euro 125.70 per rimborso spese forfettario calcolato al
10% su diritti ed onorari, così come richiesto, oltre I.V.A. e c.p.a. su
diritti ed onorari, come per legge;

D) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

BARCELLONA P.G., 27 GEN 2005

IL GIUDICE DI PACE ^Λ

Depositato in Cancelleria

Barcellona P.G., il 27 GEN. 2005

IL CANCELLIERE C.I.
(Coppellina 5/0 C.M.)



R.G.

Vis

Co

an

3

2

1

R.G. n. 687/00. Sentenza n. 33/05

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

Vista l'ordinanza, depositata il 25/02/2005 dal Giudice di Pace dott. Antonino Colosi, con la quale ha dato mandato alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione di errore materiale sull'originale della sentenza n. 33/05, avendo indicato "quale attrice nella sentenza n. 33/05, depositata il 27/01/05, la sig.ra Gitto Nunziata, deceduta nelle more di giudizio, anziché la di lei figlia, sig.ra Puliafito Maria, ritualmente costituitasi alla udienza del 19/11/04"

Il Cancelliere C1

provvede alla correzione in tal senso che qui si intende integralmente riportata per come indicato fra virgolette in premessa.

Barcellona P.G., li 26 FEB. 2005

Il Cancelliere C1
(Coppolino Giovanni)



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDIZIO DI APPELLAZIONE P.G.

REPUBBLICA ITALIANA
COMANDO DI POLIZIA
Chiusura di un'attività commerciale
pubblica di un'attività commerciale
conforme all'ordinanza di sequestro in forma esecutiva a richiesta
dell'avvocato S. Pino
nell'interesse di Giulio Muraletto
Barcellona P.G. II - 2 MAR 2005

IL CANCELLIERE
Carmela La Malfa



F. 43

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva
Barcellona P.G. II - 2 MAR 2005



IL CANCELLIERE B3
(Carmela La Malfa)

RELAT?

Pino,

To sc

Unic

noti

1)

ser

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza dell'avv. Sebastiano

Pino, procuratore di Puliafito Maria, nonché della stessa

Io sottoscritto Aiutante Giudiziario addetto all'Ufficio


Unico Notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G. ho

notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

1) COMUNE DI BARCELLONA P.G. in persona del suo legale rappresentante pro tempore presso Casa Comunale di Barcellona P.G.

2) All'avv. Anna Maria Catania, quale procuratrice costituita del Comune di Barcellona P.G. nel suo domicilio eletto di Via Leopardi 112/B Barcellona P.G.

3) ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del suo legale rappresentante Presidente pro tempore Via Cavour, 87 MESSINA



4) All'avv. Maria Maiorana, quale procuratrice costituita della
Provincia Regionale di Messina nel suo domicilio eletto di
Via S.Vito, 35 Barcellona P.G.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
RAGIONERIA GENERALE

Prot. N. 1358/RAB.BGN/e

DEL 06/12/10

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot n. 268 /Rev

Messina, 6/12/2010

OGGETTO: Riconoscimento come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 della somma di € 1.380,20= da pagare a GITTO Nunziata.

Al Sig. Ragioniere Generale

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

con riferimento alla Sua nota con la quale ci richiede un parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto:

- **Esaminata** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **Visto** l'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale recita "Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, e con diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive";

- **Visto** l'art. 72 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- **Accertato** che sia l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, che l'art. 72 del Regolamento di contabilità sanciscono che la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori Bilancio è di competenza dell'Organo consiliare il quale adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura;
- **Esaminata** la proposta di delibera di cui all'oggetto predisposta dal Dirigente 1° Dipartimento - 3° Ufficio Dirigenziale - 1° Unità Operativa, con la quale propone al Consiglio di riconoscere come debito fuori bilancio quanto pagato con determina n. 111 del 31.10.2006 al creditore a seguito di sentenza dell'Autorità giudiziaria con la quale viene condannata l'Amministrazione provinciale al pagamento della sorte capitale oltre spese legali ed interessi;
- **In considerazione che** la determina con la quale è stato pagato il debito di che trattasi è stata emessa oltre il termine di 120 giorni previsti per legge, la maggior parte dei beneficiari hanno ritenuto di dover notificare all'Ente Provincia gli atti di precetto;
- **Ritenuto** che la determina in questione non poteva essere emessa prima del riconoscimento del relativo debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 194/2000 e dell'art. 72 del Regolamento di contabilità;
- **Vista** la deliberazione N. 2/2005 del 23/2/2005 della Corte dei Conti (Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva), la quale a seguito di un quesito posto dal comune di Palermo relativo al riconoscimento e pagamento dei debiti fuori bilancio rileva:
 - a) l'art. 14 del D.L. 669/1996, con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194/2000 lettera a) stabilisce al 1° comma che le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
 - b) mentre, però, il successivo comma 2 dello stesso art. 14 afferma che nell'ambito delle Amministrazioni statali, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'Istituto Tesoriere, nulla viene specificato per gli Enti diversi dallo Stato.

Di conseguenza accogliendo una interpretazione restrittiva della normativa, l'Amministrazione comunale alla quale viene richiesto il pagamento di una somma di denaro derivante da un titolo esecutivo, anche in presenza delle risorse finanziarie necessarie, dovrebbe attendere il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte dell'Organo consiliare.

c) Tale procedura, di fatto sinora eseguita, comporta per l'Ente Locale consistenti oneri patrimoniali costituiti, in primo luogo dagli interessi legali e dagli eventuali rivalutazioni monetarie.

E' bene precisare che l'art. 17 del Regolamento di contabilità del Comune di Palermo prevede e stabilisce, collegandosi all'art. 194 che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio il Consiglio comunale provvede in via autorizzatoria.

La Corte dei Conti afferma che, alla luce delle superiori considerazioni ritiene altresì auspicabile una modifica del Regolamento di contabilità in senso conforme all'interpretazione fornita.

Cioè il Regolamento di contabilità deve prevedere, che il Dirigente competente, onde evitare ulteriori aggravii di spese emetta un provvedimento di pagamento entro 120 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario esecutivo.

Con delibera 133 del 6 Maggio 2006 la Giunta Provinciale di questa Provincia ha emesso i seguenti dispositivi " Esprime indirizzo che le procedure finalizzate al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma lettera a) del D. Lgs. 267/2000 siano conformi al parere reso dalle sezioni riunite della Corte dei Conti della Regione Sicilia in sede consultiva con deliberazione n. 2 del 23/2/2005.

Dare mandato al Ragioniere Generale e al Dirigente dell'Ufficio Legale per quanto di rispettiva competenza, dare corso al presente indirizzo";

- **Accertato** che il Ragioniere Generale si è subito attivato a predisporre per il Consiglio la proposta di deliberazione che preveda la modifica del Regolamento di Contabilità come auspicato dalla Corte dei Conti per il Comune di Palermo.

Il provvedimento proposto dal Ragioniere Generale non è stato mai esaminato e discusso dal Consiglio Provinciale.

Alla luce di quanto sopra il Dirigente non era in possesso di un provvedimento autorizzatorio che gli consentiva di emettere la determina di che trattasi, in quanto come sopra specificato nè il Regolamento di contabilità né il D.Lgs. 267/2000 prevedono che il Dirigente possa disporre del pagamento di debiti fuori bilancio anche se derivanti da sentenze esecutive, art. 194 lettera a), fino a quando non sarà approvato il nuovo Regolamento di contabilità che prevede la relativa autorizzazione al pagamento prima del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Provinciale.

In considerazione che il provvedimento adottato da parte del Dirigente competente relativo al pagamento del debito fuori bilancio in questione ha evitato ulteriori aggravii di spese legali, interessi e spese di esecuzione, infatti se il creditore non fosse stato pagato avrebbe azionato il pignoramento e quindi il provvedimento di esecuzione da parte del Giudice su richiesta del creditore.



Il Collegio dei Revisori dei Conti,

per i motivi sopra esposti nell'ultimo periodo, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio in questione.

Invita gli uffici preposti a portare al Consiglio Provinciale la proposta di delibera della modifica del Regolamento di contabilità.


Invita il Dirigente dell'Ufficio Legale a trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze esecutive di condanna per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lettera a) D.Lgs. 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro il termine di 120 giorni previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interessi e rivalutazioni e per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio.

Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali invita il Segretario Generale di disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti e copia dell'inoltro a questo Collegio.

Dr. Antonino Piraino

Dr. Gabriele Molica

Rag. Francesco Lembo



The image shows three handwritten signatures, each written on a set of three horizontal lines. The top signature is the most legible and appears to read 'Francesco Lembo'. The middle signature is less legible but seems to start with 'Gabriele'. The bottom signature is very stylized and difficult to decipher.